

PRONTUARIO DI STUDIO N.5 – ADEMPIMENTI IVA ORDINARI (FATTURAZIONE, REGISTRAZIONE, REVERSE CHARGE NAZIONALE ED ESTERO, COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON L'ESTERO TD17-18-19)

Il presente prontuario di Studio è pensato per essere uno strumento pratico, utile a gestire operativamente i diversi adempimenti legati alla fatturazione, alla registrazione e alla comunicazione delle operazioni con l'estero.

FATTURAZIONE ATTIVA

- Emissione DDT numerato (non obbligatorio formato elettronico). DDT documento non obbligatorio, risulta necessario solo quando la merce venduta circola senza una fattura di vendita.
- Emissione fattura immediata [codice documento TD01] (con data ddt) o differita [codice documento TD24] (con data fine mese o data ultimo ddt.). La fattura differita (anche nota come “riepilogativa”) è una fattura con codice documento TD24, emessa alla fine del mese o in data ultimo ddt, che riepiloga puntualmente ciascuna consegna merce del mese, richiamando numero e data dei diversi ddt.
- Trasmissione della fattura a SDI entro 12 giorni dalla data fattura (se fattura italiana con relativo codice SDI del cliente, se fattura EXTRACEE/CEE con codice SDI XXXXXXX). In merito a tale aspetto è bene precisare che non esiste alcuna differenza tra operazioni B2B e B2C.

Anche le fatture emesse nei confronti di soggetti privati (senza Partita IVA) nazionali/UE/EXTRA UE sono elettroniche e seguono le stesse regole previste dal presente prontuario.

- Monitoraggio per ogni singola fattura del suo relativo esito di invio a SDI che può essere:
 - Mancata consegna (nel caso esempio di fatture a privati B2C o a enti con solo codice fiscale)
 - Consegnata a destinatario
 - Scartata

In questo ultimo caso “scartata”, occorre immediatamente valutare il motivo dello scarto scritto nella ricevuta di scarto e correggere la fattura. Si hanno 5 giorni di tempo per rinviare la fattura corretta a SDI. Monitorare nuovamente esito di consegna.

Fatture ad esportatori abituali

Per le fatture emesse a esportatori abituali ART. 8 lett. C DPR 633/72, nella fattura emessa nel campo “Altri dati gestionali” occorre riportare i seguenti dati:

Campo Tipo dato: deve essere riportata la dicitura “INTENTO”

Campo Riferimento testo: deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)

Campo Riferimento Data: deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE

- Le fatture passive di acquisto non possono essere registrate in date precedenti la consegna SDI.
- Per quanto riguarda i mesi da gennaio a novembre è possibile far confluire nella liquidazione del mese in corso di liquidazione anche tutte le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo, purché aventi data fattura del mese che sto liquidando.
Esempio: Sto liquidando iva gennaio. Ricevo il 10.02.2024 una fattura con data 31.01.2024, questa fattura posso farla confluire nella liquidazione del mese di gennaio, registrandola sui registri in data 10.02.2024
- Per quanto riguarda il solo mese di dicembre invece:
Le fatture con data fattura dicembre e data consegna dicembre devono essere registrate in dicembre
Le fatture con data fattura dicembre e data consegna gennaio devono essere registrate in gennaio
- Attenzione: una fattura con data dicembre, ricevuta a mezzo SDI a dicembre NON può confluire nella liquidazione del mese di gennaio, in questo caso occorre registrarla in data dicembre.

REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE PER ACQUISTI DI CARBURANTE

In presenza di fatture d'acquisto di carburante (benzina, diesel, gpl, metano) per autocarri/autovetture occorre, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette, tenere presente quanto segue:

- Nella fattura deve essere precisamente indicata la targa del VEICOLO;
- Il pagamento DEVE avvenire con modalità tracciata (carta di pagamento e simili)

Si fa presente che, in caso di veicoli elettrici, il trattamento ai fini IVA e imposte dirette, è il medesimo delle altre tipologie di carburante. In presenza di cariche domestiche/aziendali occorre comunque avere un giustificativo delle ricariche effettuate (con indicazione di kWh, veicolo ricaricato, luogo di ricarica).

REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE ESTERE/CEE E BOLLE DOGANALI

La fattura elettronica è un obbligo vigente solo per i soggetti nazionali e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri.

Pertanto, le fatture di acquisto di BENI e SERVIZI da fornitore UE ed EXTRAUE continueranno a essere cartacee/analogiche (tipicamente dei .PDF).

In forza di ciò, l'Agenzia delle Entrate ha introdotto l'obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Per quanto concerne le operazioni attive nei confronti di soggetti non residenti, tale obbligo è assolto mediante l'invio a SDI della fattura di vendita mediante indicazione del codice destinatario XXXXXXX.

Per quanto concerne le operazioni d'acquisto da fornitori UE ed EXTRAUE occorre invece fare delle specifiche comunicazioni a seconda che si tratti di:

- Acquisti intracomunitari di beni - TD18
- Acquisti intracomunitari di servizi – TD17
- Acquisti extracomunitari di servizi – TD17
- Acquisti di beni già presenti in Italia da non residenti – TD19.

- Le fatture acquisto di beni CEE vanno integrate ai sensi dell'art. 46 c.1 DL 331/93, registrandole sul registro acquisti e sul registro vendite adottando una numerazione UNIVOCA e inviate a SDI con un documento TD18 per assolvere adempimento "Comunicazione Operazioni Transfrontaliere" entro il 15 del mese successivo alla data di ricevimento (nel corpo del testo indicherò Documento integrativo Art. 46 c. 1 DL 331/93 relativo alla fattura n. xxx del xxx – Beni).
Nel merito, si ricorda che affinché possa qualificarsi quale acquisto/cessione intracomunitario/a un'operazione di acquisto/vendita occorre che siano verificate le seguenti condizioni:
 - 1) La cessione di beni avvenga tra un soggetto IVA di uno stato membro UE ed un soggetto IVA di un altro stato membro UE.
 - 2) Le cessione di beni comporti il trasferimento fisico della merce da uno stato membro UE ed un altro stato membro UE (esempio: ITALIA-GERMANIA)
 - 3) Entrambi gli operatori economico coinvolti nella compravendita siano iscritte alla banca dati VIES e, come tali, autorizzati ad effettuare vendite ed acquisti intracomunitari.
 - 4) Venga effettuata dal soggetto cedente (e dal cessionario, ove richiesto ai fini statistici) la presentazione del modello INTRASTAT.
- Le fatture acquisto di servizi CEE vanno integrate ai sensi dell'art. 17 c.2 DPR 633/72, registrandole sul registro acquisti e sul registro vendite adottando una numerazione UNIVOCA e inviate a SDI con un documento TD17 per assolvere adempimento "Comunicazione Operazioni Transfrontaliere" entro il 15 del mese successivo alla data di ricevimento (nel corpo del testo indicherò Documento integrativo Art. 17 c. 2 DPR 633/72 relativo alla fattura n. xxx del xxx – Servizi)
- Le fatture acquisto di servizi EXTRA CEE vanno autofatturate ai sensi dell'art. 17 c.2 DPR 633/72, registrandole sul registro acquisti e sul registro vendite adottando una numerazione UNIVOCA e inviate a SDI con un documento TD17 per assolvere adempimento "Comunicazione Operazioni Transfrontaliere" entro il 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell'operazione¹ (nel corpo del testo indicherò Autofattura Art. 17 c. 2 DPR 633/72 relativo alla fattura n. xxx del xxx – Servizi)
- Le fatture acquisto di beni EXTRA CEE, per beni già in Italia da soggetto estero con P.IVA italiana, vanno autofatturate ai sensi dell'art. 17 c.2 DPR 633/72, registrandole sul registro acquisti e sul registro vendite adottando una numerazione UNIVOCA e inviate a SDI con un documento TD19 per assolvere adempimento "Comunicazione Operazioni Transfrontaliere" entro il 15 del mese successivo alla data di effettuazioni (nel corpo del testo indicherò Autofattura Art. 17 c. 2 DPR 633/72 relativo alla fattura n. xxx del xxx – Beni)

¹ L'articolo 6 del d.p.r. 633/72 prevede **un criterio generale per la determinazione del momento di effettuazione** di un'operazione ai fini Iva, **diverso a seconda che si tratti di cessioni di beni (mobili o immobili) o di prestazioni di servizi.**

In generale, infatti:

- **le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione del bene .**

Quando la proprietà del bene si trasferisce successivamente alla consegna o alla spedizione, in deroga ai principi generali, anche il momento di effettuazione dell'operazione si sposta al momento in cui si producono gli effetti traslativi della proprietà;

- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile con cui viene trasferita la proprietà;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo

- Le fatture acquisto di beni CEE, per beni già in Italia da soggetto cee con P.IVA italiana, vanno integrate ai sensi dell'art. 17 c.2 DPR 633/72, registrandole sul registro acquisti e sul registro vendite adottando una numerazione UNIVOCA e inviate a SDI con un documento TD19 per assolvere adempimento "Comunicazione Operazioni Transfrontaliere" entro il 15 del mese successivo alla data di ricevimento (nel corpo del testo indicherò Documento integrativo Art. 17 c. 2 DPR 633/72 relativo alla fattura n. xxx del xxx – Beni)

Tutti i casi sopra riportati comportano un monitoraggio dell'esito di trasmissione a SDI della fattura, che dovrà riportare lo stato di "consegnata a destinatario" e nel caso di scarto la stessa procedura di correzione e reinvio che si adotta per le fatture emesse.

Occorre in tutti i casi sopra riportati STAMPARE il documento TD17/TD18/TD19 e allegarlo alla fattura di acquisto per assolvere al meccanismo del "reverse charge".

- Le bolle doganali vanno registrate, e conseguentemente l'iva viene detratta, nel mese in cui è generato/datato il prospetto H1, scaricato dal sito dell'Agenzia delle Dogane attraverso inserimento del codice MRN riportato sulla copia cortesia bolla doganale.

In alternativa se si utilizza lo stesso documento H1 prodotto dallo spedizioniere, le tempistiche di registrazione sono le stesse, ma comunque non si può usare MAI per registrare il vecchio modello di bolla doganale che non ha più valore fiscale.

Con fornitori non residenti, come accade di frequente negli acquisti online, può accadere che venga esposta, per errore di anagrafica, l'IVA del paese del fornitore. Ai fini IVA, per un corretto trattamento della casistica, occorre procedere con sistemazione dell'anagrafica, richiedendo la rettifica al fornitore (la fattura deve essere emessa SENZA Iva).

In deroga a quanto sopra espresso, per talune prestazioni di servizi (alberghiero, ristorazione, fiere, carburante etc...) l'applicazione dell'IVA estera in fattura potrebbe essere corretta. In tale ipotesi vi raccomandiamo di confrontarvi sempre con lo Studio per una corretta gestione ai fini IVA della fattispecie.

REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE ESTERE/CEE IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO

In caso di acquisto da fornitore UE/EXTRAUE con fattura espressa in valuta estera occorre procedere con il controllo del cambio valuta del giorno sul sito di Banca d'Italia. Il cambio da utilizzare per la registrazione ai fini IVA è quello della "data fattura".

Occorre annotare sul registro IVA anche il tasso di cambio utilizzato per la conversione.

REGISTRAZIONE FATTURE ACQUISTO ITALIANE ART. 17 C. 6 (REVERSE INTERNO)

- Le fatture italiane ricevute via SDI con art. 17 c. 6 vanno integrate ai sensi dell'art 17 c.6, registrandole sul registro acquisti e sul registro vendite e inviate FACOLTATIVAMENTE a SDI con un documento TD16 entro il 15 del mese successivo alla data di ricevimento.

Se si opta per questo invio vanno però INVIATE TUTTE quelle dell'anno.

In alternativa se non si invia il documento TD16 occorre STAMPARE il documento e allegarlo alla fattura di acquisto per assolvere al meccanismo del "reverse charge".

REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE PER ACQUISTI A DETRAIBILITA' IVA LIMITATA (TELEFONIA MOBILE, SPESE VIAGGIO, AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI)

Senza pretesa di esaustività, le casistiche di acquisto con IVA parzialmente detraibile (esempio: spese per servizi telefonia mobile) mantengono le loro limitazioni oggettive anche in presenza di acquisti di beni/servizi da fornitore estero.

In tale evenienza, trattandosi comunque di acquisti di beni/servizi dall'estero, occorre registrare il documento integrativo/autofattura sia nel registro IVA vendite sia nel registro IVA acquisti (cd. Inversione contabile- reverse charge).

L'IVA detraibile relativa alla registrazione effettuata sul registro IVA acquisti subirà la stessa limitazione percentuale che avrebbe subito in presenza di acquisto da fornitore nazionale e, pertanto, solo in questa specifica casistica, l'inversione contabile comporterà una liquidazione dell'IVA a debito, riferita alla singola operazione, superiore all'IVA a credito.

STUDIO FERRARI & GENONI